



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2218 DEL 07/12/2023

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 256 del 07/12/2023

OGGETTO: DIMISSIONI VOLONTARIE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ASSEGNATA DALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEI FONDI STRUTTURALI DEL NUOVO CICLO DI PROGRAMMAZIONE EUROPEA E DEL PNRR. PRESA D'ATTO E RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 07/12/2023

Il Responsabile del procedimento
DE PASCALIS MARIAGRAZIA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 256 DEL 07/12/2023 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 07/12/2023

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Direzione Affari Generali e Avvocatura e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/05/2023, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 31/5/2023;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che, in attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022/2024, con determinazione dirigenziale R.G. n. 977 del 28.06.2022, è stata disposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della L. 30/12/2020, n. 178, l'assunzione a tempo pieno e determinato alle dipendenze del Comune di Galatina, con decorrenza dal 08.07.2022, dell'unità di personale matricola n. 1433 (quale vincitrice del concorso pubblico di cui al Bando pubblicato in G.U. n. 82 del 15/10/2021 ed assegnata a questo ente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale) con inquadramento nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria giuridica D - posizione economica D1) e profilo professionale "*Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo*";

che in data 08.07.2022 è stato stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato;

Preso atto:

che con nota del 01.12.2023, rimessa con pec di pari data e acquisita al protocollo comunale n. 0077144 del successivo 04.12.2023, la suindicata dipendente ha comunicato di recedere, ad ogni effetto di legge, dal contratto di lavoro in corso, rassegnando le proprie dimissioni volontarie dal servizio, con conseguente risoluzione del contratto *illo tempore* stipulato, con decorrenza dal 19.12.2023 (ultimo giorno lavorato presso l'Ente il 18.12.2023);

Richiamato l'art. 61 del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, rubricato "*Tattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato*", il cui comma 4 prevede espressamente che: "*In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione*

di quelli previsti dal comma 10 dell'art. 60 e dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione di unità derivante dal computo.";

Rilevato che, tenuto conto della durata contrattuale stabilita (36 mesi) e del periodo di lavoro sinora prestato dall'unità in argomento, risulta rispettato il periodo di preavviso previsto dalla vigente disposizioni contrattuali;

Visti e richiamati:

il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, il quale all'art. 5, comma 8, stabilisce che *"le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età"* e la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al CCNL 21/05/2018;

il parere del 08.10.2012 n. 40033-P.4.17.1.7.5 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che nel divieto posto dal citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è riconducibile ad eventi imputabili alla volontà del lavoratore o alla capacità organizzativa del datore di lavoro, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

la nota n. 0094806 in data 09/11/2012 con la quale il MEF - Dipartimento RGS ha ulteriormente precisato che *"si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni)"*;

la consolidata giurisprudenza (*ex plurimis*, Corte Costituzionale n. 286/2013 e 95/2016; Corte dei Conti Sez. Controllo della Campania n. 249/PAR/2014; Cassazione Civile - Sez. Lav. n. 2496/2018, Tar Puglia Bari n. 848/2018, Tar Sardegna Cagliari n. 211/2019; Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 550/2021, Tar Valle D'Aosta n. 00001/2020), secondo cui il divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non fruiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non opera nei casi di oggettiva impossibilità di fruizione delle ferie, non imputabile o riconducibile al dipendente (quali, ad esempio, decesso ed infermità);

l'art. 38 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 che ribadisce la non monetizzabilità delle ferie, fatti salvi i casi previsti dalle vigenti norme di legge e dalle relative disposizioni applicative innanzi citate;

Ritenuto di prendere atto delle dimissioni volontarie presentata dal summenzionato dipendente, con conseguente risoluzione del relativo contratto di lavoro a far data dal 19.12.2023 (ultimo giorno lavorato il 18.12.2023), dando atto che risulta rispettato il termine di preavviso previsto dalle disposizioni contrattuali di riferimento;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione

DETERMINA

- 1) per le motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto delle dimissioni volontarie rassegnate dall'unità di personale matricola n. 1433 – dipendente a tempo pieno e determinato di questo ente, inquadrata nell'area dei *“Funzionari e dell'Elevata qualificazione”* (già cat. D) profilo professionale *“Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo”*, formalizzate con nota del 01.12.2023, acquisita al protocollo comunale n. 0077144 del 04.12.2023;
- 2) di dare atto che, per effetto del recesso unilaterale come sopra esercitato, il contratto di lavoro stipulato in data 08.07.2022 con la suindicata dipendente è risolto con decorrenza dal 19.12.2023 (ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Galatina 18.12.2023), con conseguente cessazione dei relativi effetti giuridici ed economici;
- 3) di dare atto che, trattandosi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, non è dovuta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie maturate e non godute;
- 4) di notificare il presente atto all'interessata;
- 5) di demandare al Servizio Risorse Umane e Organizzazione gli adempimenti di competenza, consequenziali alla risoluzione del rapporto di lavoro, ivi inclusa la comunicazione all'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- 6) di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 256 DEL 07/12/2023 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 07/12/2023

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3935**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 15/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 15/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)